

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4831

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BENVENUTO, LETTIERI, PISTONE, BUEMI

Modifiche all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'esclusione dal condono tributario delle fatture per operazioni inesistenti e delle fatture « autoprodotte »

Presentata il 19 marzo 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — Preso atto che il Governo *pro tempore* non sembra disponibile a rimuovere di propria iniziativa la già denunciata, assurda e inaccettabile situazione, emersa con riferimento alle vicende del gruppo Parmalat, in forza della quale alcune società di quel gruppo — avendo nel frattempo aderito al condono tributario varato con la legge finanziaria del 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) — paiono poter « legittimamente » vantare crediti di imposta IVA a fronte del constatato utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, richiamiamo le motivazioni sottese alla risoluzione presentata dai sottoscritti alla Commissione finanze della Camera dei deputati n. 7-00380 del 26 febbraio 2004 (il cui testo è riprodotto in allegato) e presentiamo una soluzione le-

gislativa idonea ad ovviare a tale sorprendente vuoto normativo.

Ricordiamo in proposito che i due ivi richiamati *question-time* svolti presso la Commissione finanze rispettivamente il 28 gennaio e il 4 febbraio 2004 non solo non hanno dissipato sospetti, ma hanno contribuito non poco a rinfocolare i dubbi circa la vaghezza di conduzione della cosiddetta « finanza creativa » del Ministro dell'economia e delle finanze e della maggioranza *pro tempore*.

La novella prevista dalla presente proposta di legge all'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002 si rifà alla soluzione già adottata, la bellezza di oltre dodici anni orsono, in occasione del precedente condono tributario, con l'articolo 49, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Sollecitiamo l'approvazione della presente proposta di legge volta a scongiurare che al danno erariale si aggiunga la beffa, per i contribuenti corretti, di vedere attribuito un « legittimo » credito di imposta a chi ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti e fatture « autoprodotte », per il solo fatto di avere furbescamente aderito al « pressapochista » condono del 2002.

ALLEGATO

TESTO DELLA RISOLUZIONE
IN COMMISSIONE N. 7-00380
DEL 26 FEBBRAIO 2004

La VI Commissione (Finanze),

premesso che:

la foga condonistica del Governo *pro tempore*, unita al tipico atteggiamento di disprezzo per il Parlamento e per le procedure parlamentari, ha prodotto l'ennesimo « mostro giuridico-tributario »;

di fatto, dalle risposte fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze in Commissione finanze della Camera nei *question-time* del 28 gennaio e 4 febbraio 2004 alle interrogazioni Benvenuto nn. 5-02781 e 5-02824 risulta confermato che società del gruppo Parmalat, avendo nel frattempo aderito al condono, possono vantare crediti di imposta IVA a fronte del constatato utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;

siffatta assurdità potrebbe venire bloccata unicamente dall'intervento della magistratura ordinaria, con i relativi tempi e costi, e soltanto nel caso in cui le fatture

false fossero emesse da un terzo e si procedesse contro quest'ultimo, mentre ciò non sarebbe ovviamente possibile nei casi di fatture « autoprodotte »;

l'incredibile situazione è stata conseguentemente rilevata anche dal quotidiano *Il Sole-24 Ore*, che nell'edizione del 14 febbraio 2004 ha titolato: « Un " buco normativo " consente di proseguire nelle richieste verso l'Erario-Fatture false, rimborsi possibili » a firma Luigi Ferrajoli;

L'attuale Governo e l'attuale maggioranza non sono stati neppure capaci di copiare la norma del precedente condono tributario (articolo 49, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) che escludeva le dichiarazioni annuali a credito, a meno che il contribuente rinunciasse espressamente al residuo credito d'imposta;

considerato che è necessario rovesciare l'odierna sensazione di lassismo tributario, volto unicamente a fare cassa a tutti i costi per riempire i buchi del bilancio pubblico, senza preoccuparsi degli effetti indotti;

constatata l'inerzia in materia da parte del Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore*;

impegna il Governo

ad adottare sollecitamente le opportune iniziative normative e amministrative atte ad evitare che possano assurdamente maturare pretesi crediti di imposta a fronte di fatture per operazioni inesistenti e di fatture « autoprodotte ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, lettera *c)*, le parole: « 2, 3, » sono soppresse;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis.* Per i soggetti che alla data di cui all'articolo 8, comma 4, non hanno effettuato il versamento di cui al comma 2 del presente articolo, restano escluse dalla definizione automatica le dichiarazioni annuali a credito relative ai periodi di imposta soggetti a definizione, a meno che, in sede di dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il contribuente rinunci all'eventuale residuo credito ».

€ 0,30



14PDL0058440